



COMUNE DI RICENGO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 8

Adunanza del **20.04.2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

seduta ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023. MODIFICA ART. 5 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile alle ore 20,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MEMBRI	Presenti/Assenti
1) ROMANENGHI Feruccio – Sindaco	
2) DAGHETTI Giuliano	
3) PARATI Daniele	
4) ASSANDRI Rosa	
5) ALBERTI Beatrice Maria Benedetta	
6) CANTONI Alex	
7) MARTINELLO Fulvio	
8) PARATI Luciano	
9) BARBIERI Davide	Assente giustificato
10) SAVI Simone	
11) DI BIASE Felice	Assente giustificato
	Presenti 9 Assenti 2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Romanenghi Feruccio in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sotto indicata normativa:

- Art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che così recita: “Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo;
- L’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 che così recita: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
- L’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che così recita: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, il quale fissa al 31 dicembre il termine per deliberare i bilanci di previsione per l’esercizio successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

EVIDENZIATO CHE con decreto legislativo 28/09/1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l’addizionale comunale all’IRPEF.

VISTI in particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 1, del sopracitato decreto legislativo che, testualmente recitano:

“2. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché eventualmente la percentuale dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L’aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificatamente indicata per i Comuni e quella relativa alle province, quest’ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito

informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”.

ATTESO CHE, in materia di Addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) La possibilità, per i Comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4%, con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13/08/2011;
- b) A seguire la possibilità, con effetto dal 1 gennaio 2012, in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8% prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. 148/2011).

VISTO l'art. 1, comma 26 della L. 208/2015 – legge di stabilità 2016 – come modificata dall'art. 1, comma 37 della L. n. 205/2017 – legge di bilancio 2018, che così recitava *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni ed agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.... Né per gli enti locali che deliberano il predissesto ai sensi dell'art. 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o il dissesto ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.*

DATO ATTO che la Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) non ha esteso all'anno 2019 e seguenti il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali, vigente fino al 31/12/2018.

DATO ATTO che, nell'ottica di contenimento della politica tributaria dell'Ente, sino all'anno 2019 è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, già vigente per l'anno 2018, nella misura prevista dall'articolo 5, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con DCC n. 16 del 29/03/2007 pari a 0,45 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art. 5, commi 1 e 2, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che così recita:

- “1. L'aliquota è fissata per l'anno 2020 nella misura di 0,55 punti percentuali.
2. per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione della Giunta comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).”

RITENUTO pertanto, deliberare per l'anno 2023 un aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF portandola alla misura dello 0,65 punti percentuali, modificando contestualmente l'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, come segue:

“Art. 5 – Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2023 nella misura di 0,65 punti percentuali”;

RICHIAMATE:

- La delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2007 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;
- La deliberazione del C.C. n. 12 del 20/05/2022 ad oggetto "conferma aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022";

RICHIAMATE altresì:

- La deliberazione della G.C. n. 21 del 28/03/2023 ad oggetto "esame ed approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025";
- La deliberazione della G.C. n. 20 del 28/03/2023 ad oggetto "esame ed approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2023/2025";

ACQUISITI:

- Il parere tecnico e contabile favorevole reso dalla Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di determinare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2023, modificando contestualmente l'art. 5, comma 1, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29/03/2007 come segue:
"Art. 5 – Variazione dell'aliquota
1. L'aliquota è fissata per l'anno 2023 nella misura di 0,65 punti percentuali";
- 2) Di demandare alla responsabile area finanziaria l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
ROMANENGHI Feruccio

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESIO Dott. Massimiliano